

Crederito art 1

dottrina delle parole "protette" e su territorio "fessico"
con "fessico fessico" o "demonstrati"

Prof. (Kosmos) /
[Signature]

Art. 1
~~Art. 1~~ 1/1 66.

disposto nella seduta del 9 Dicembre 2019
me

2

Proposta di Legge n. 23555 del 29/08/2019 "Modifiche e integrazione alla legge regionale n. 8 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii. (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia)". (A.C. 1360)

SUB-EMENDAMENTO


All'emendamento prot. n. 354 del 5.12.2019, a firma della Consigliera Rosa Barone, le parole da "1. Il regime delle aree" a "l'accesso in determinate aree", sono abrogate.

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente

Vincenzo (Enzo) Colonna



depositato nelle sedute del 09/12/2019
DNC

Proposta di Legge n. 23555 del 29/08/2019 "Modifiche e integrazione alla legge regionale n. 8 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii. (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia)". (A.C. 1360)


SUB-EMENDAMENTO

All'emendamento prot. n. 354 del 5.12.2019, a firma della Consigliera Rosa Barone, dopo le parole "nei rispettivi ambiti amministrativi" sono aggiunte le parole "assicurando priorità ai residenti in tali ambiti".

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente
Vincenzo (Enzo) Colonna



depositato nelle adunanze del 05/12/2019
ME



CEI PER MOLINELLA E SERRA
Via Duomo n. 11 - Bari



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
IV COMMISSIONE

DATA 5/12/19
REG. 354

PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche e integrazione alla legge regionale n° 8 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii. "Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia"

EMENDAMENTO

L'articolo 2 della proposta di legge è sostituito con il seguente articolo:

"Art. 2

(Modifica all'art. 4 della legge regionale n° 8 del 23 marzo 2015)

1. L'articolo 4 della legge regionale n° 8 del 23 marzo 2015 è sostituito con il seguente articolo:

«Articolo 4

Raccolta in aree naturali protette

1. Il regime delle aree sulle quali sono istituiti parchi nazionali e regionali, riserve naturali e aree che compongono la rete Natura 2000 rimane disciplinato, per quanto riguarda modalità e tempi della raccolta dei tartufi, dai rispettivi atti istitutivi, dai loro strumenti di pianificazione e dai relativi regolamenti. In particolare, i predetti enti possono riservarsi la facoltà, per particolari esigenze di tutela ambientale e in considerazione della disponibilità della risorsa tartufigola, di limitare temporaneamente il quantitativo ammissibile di raccolta di singole specie, nonché di interdire l'accesso in determinate aree.

2. Al fine di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta e di favorire l'incremento della risorsa tartufigola e nel rispetto degli obiettivi di conservazione generale, la Regione Puglia, d'intesa con gli enti di gestione degli enti di cui al comma 1, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 22 e sulla base di studi finalizzati a raccogliere dati sulla salute delle tartufigole naturali, a valutare la quantità minima per ettaro di tartufo e a monitorare il patrimonio micologico, determina entro il 20 settembre di ogni anno il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate.

3. A seguito della determinazione regionale di cui al comma 2, gli enti di cui al comma 1 rilasciano apposita autorizzazione per l'esercizio della ricerca e raccolta di tartufi nelle aree ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha validità annuale ed è esercitata nel rispetto delle prescrizioni e dei regolamenti delle aree di cui al comma 1.

5. Alla determinazione di cui al comma 2 va data la massima diffusione.»

firmato in data 05/12/2019

YDC

Rosa Barone
Rosa Barone
[Signature]

5

Proposta di Legge n. 23555 del 29/08/2019 "Modifiche e integrazione alla legge regionale n. 8 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii. (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia)". (A.C. 1360)

EMENDAMENTO DELL'ARTICOLO 2

L'articolo 2 della Proposta di Legge è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2015 n. 8

L'art. 4 articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2015 n. 8 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta e di favorire l'incremento della risorsa tartufigola e nel rispetto degli obiettivi di conservazione generale, la Regione Puglia, d'intesa con gli enti di gestione di parchi nazionali e regionali, riserve naturali e aree che compongono la rete Natura 2000, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 22 e sulla base di studi finalizzati a raccogliere dati sulla salute delle tartufigole naturali e a monitorare il patrimonio micologico, determina, entro il 20 settembre di ogni anno, modalità e tempi per esercitare la ricerca e la raccolta di tartufi nelle suddette aree protette, stabilendo il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate.

2. A seguito della determinazione regionale di cui al comma 1 gli enti individuati da tale atto rilasciano apposita autorizzazione per l'esercizio della ricerca e raccolta di tartufi nelle aree ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi, assicurando priorità ai residenti in tali ambiti. È fatto divieto di rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha validità annuale ed è riferita al periodo in cui è consentita la raccolta delle specie di tartufo elencate nel comma 1 dell'articolo 2 e nel rispetto del calendario di raccolta di cui all'articolo 15.

4. Alla determinazione di cui al comma 1 va data la massima diffusione.»

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente
Vincenzo (Enzo) Colonna



depositato alla seduta del 09/12/2019
VPC



CON PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
N. 10/2015

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Modifiche e integrazione alla legge regionale n° 8 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii. "Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia"

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 3 della proposta di legge è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 4

(Modifica all'art. 22 della legge regionale n° 8 del 23 marzo 2015)

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale n° 8 del 23 marzo 2015, dopo le parole «è istituito» aggiungere le seguenti «entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Rosa Barbera
Rosa Barbera

fermato in data 05/12/2019
RMB